Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 10 settembre | Numero 215

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1225 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 254;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla mezzanotte del 18 settembre 1920, l'ora legale verrà posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè nell'istante indicato dal precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare, anzichè la mezzanotte, le ore 23.

Art. 3.

Negli atti dello stato civile, in quelli notarili ed in generale in tutti quelli per i quali è richiesta l'indicazione dell'ora in cui è avvenuto un fatto, qualora il fatto si sia verificato nell'ora dalle 23 alle 24 del 18 settembre 1920 dopo che gli orologi siano stati portati a segnare le ore 23, si dovrà farne constare indicando che il fatto si è verificato nella percorrenza dell'ora 23-*bis* alle 24.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1220 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 9 del regolamento approvato col R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, e l'articolo 2 del regolamento approvato col R. decreto 11 giugno 1911, n. 544;

Visto l'art. 4 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, all. *A*;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 11 giugno 1911, n. 544, è sostituito il seguente:

Quando nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti siano stati separatamente descritti e valutati più beni immobili, distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, l'avviso di accertamento di valore da notificarsi a' sensi dell'art. 4 del decreto Reale 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *A*, deve limitarsi ai soli beni pei quali il prezzo convenuto od il valore dichiarato sia reputato inferiore di oltre l'ottavo o il decimo di cui allo stesso art. 4 del citato decreto Reale, a quello che gli stessi beni avevano in comune commercio al momento del trasferimento. Nell'avviso devono essere contrapposti ai singoli valori indicati, nelle contrattazioni o dichiarazioni quelli che l'Amministrazione attribuisce ai beni; a meno che non si tratti di parti di uno stesso immobile, nel quale caso può contrapporsi un valore unico a quelli distinti dai contribuenti.

Se l'avviso di accertamento non riporta la specificazione dei valori, ma soltanto il valore complessivo, la parte alla quale l'avviso è stato notificato, ove non creda di poter aderire alla richiesta dell'Amministrazione, può domandare che la specificazione dei valori le sia notificata.

Tale domanda può farsi fino a che non sia stata notificata l'ordinanza di stima, ed in questo caso la notificazione dell'ordinanza si tiene sospesa fino a trenta giorni da quello in cui sia stata notificata la specificazione.

L'onere delle spese e l'eventuale applicazione della soprattassa comminata dall'art. 29 della legge di registro 20 maggio 1897 n. 217, testo unico, sono sempre determinati in ragione del valore complessivo stabilito dalla perizia giudiziale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche quando le contrattazioni o dichiarazioni abbiano per oggetto più navi.

Art. 2.

Nell'avviso di accertamento di valore, riguardante aziende industriali e commerciali o quote di compartecipazione in Società industriali o commerciali, essendo le aziende o quote unità inscindibili, deve contrapporsi a ciascuna di esse un valore unico a quello indicato dalle parti, anche se nelle contrattazioni o dichiarazioni siano stati specificati singoli valori pei diversi coefficienti che concorrono a costituirle.

Art. 3.

Il ministero delle finanze è competente a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima, a' sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *A*, quando la differenza tra il valore presunto dall'Amministrazione e quello risultante dalle stipulazioni e dichiarazioni delle parti superi L. 300.000. Se la differenza non superi le L. 300.000, sono competenti le Intendenze di finanza, eccetto che il valore presunto sia non superiore a L. 10.000, nel quale caso possono i ricevitori del registro accettare le offerte che ritengano accettabili.

Gli aumenti di valore che fossero concordati in base al disposto dell'art. 30 della legge 20 maggio 1897, n. 217, testo unico, devono risultare da apposita dichiarazione in carta libera, da firmarsi dal contribuente e dal ricevitore e da sottoporsi all'approvazione dell'Intendenza, quando il concordato sia stato autorizzato da essa o dal Ministero.

Art. 4.

Quando non vi sia dubbio o contestazione riguardo alla validità della prova diretta a dimostrare insussistenti le omissioni di beni, rilevate d'ufficio, nelle denunzie di successione, è data alle Intendenze di finanza la facoltà di disporre l'annullamento degli articoli iscritti nel campione certo per le tasse e soprattasse relative ai detti beni, qualunque ne sia l'ammontare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera risultante dallo scambio di vedute tra i commissari italiano e svizzero per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca nella riunione tenuta in Milano il 25 aprile 1920 e delle successive comunicazioni del Governo federale circa l'uso delle reti bedine, della bighezza e della riacera, del tramaglio da arborelle, del bertovello e della tirlindana per salmerini, nonchè il tempo di divieto della pesca degli agoni e delle arborelle nelle acque che bagnano i territori dei due Stati, in parziale riforma della Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 e del corrispettivo regolamento emanato di comune concerto.

Le dette disposizioni transitorie sono, nei loro particolari, contenute nel verbale della riunione di Milano e nel dispaccio della R. Legazione di Berna, n. 697, del 1° maggio 1920 e sono integralmente accettate dai due Governi interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Verbale della riunione tenuta in Milano (25 aprile 1920) per i divieti primaverili di pesca concernenti la Convenzione italo-elvetica.

Il giorno 25 aprile 1920, in Milano, in seguito ad accordi verbali onde integrare le proposte già inoltrate dal Governo italiano al Governo federale, circa i divieti primaverili e le loro parziali deroghe e in attesa delle modificazioni già studiate e da apportare

alla Convenzione italo-elvetica, i sottoscritti Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, prof. Mario Cermenati, commissario della Convenzione stessa, e il signor capitano Botta Rodolfo, commissario svizzero della predetta Convenzione, assistiti dal professore Gustavo Brunelli, ispettore superiore tecnico dei servizi della pesca, hanno stabilito che in massima possano quest'anno farsi le seguenti concessioni, che verranno accolte anche negli anni seguenti sino alla promulgazione della nuova Convenzione.

1. Il divieto delle reti a catino tanto per il Lago Maggiore come per il Ceresio, nonchè di quelle a strascico in uso nel Lago Maggiore abbia ad essere ridotto al semplice periodo di divieto delle relative specie, e alla cui pesca sono destinate e precisamente:

che il divieto di pescare con la bedina da agone sia mantenuto soltanto per il tempo di divieto dell'agone, e così dicasi per la bedina da arborella e per le reti bighezza e riacera (reciara).

2. Che le reti a catino sul Lago di Lugano, rimaste inutilizzate durante il periodo bellico, abbiano a potersi usare quantunque non completamente corrispondenti alle vigenti disposizioni.

3. Che la lunghezza massima del tremaggio da arborella venga portata pei due laghi, almeno a metri 25.

4. Che l'uso delle bedine da arborella e da agone, limitatamente alla sola pesca diurna, e con divieto di barca fissa, sia concesso sino all'epoca in cui hanno principio i divieti relativi del pesce, fissati:

per l'arborella dal 30 maggio al 30 giugno;
per l'agone dal 30 maggio al 13 giugno.

Si conviene che le suddette proposte vengano rese quanto prima di pubblica ragione, subito dopo l'assenso del Governo federale, mediante affissione di manifesti e in attesa che i suddetti accordi vengano sanzionati con decreti di Governo, e intendendosi che i decreti stessi abbiano vigore sino a che sia promulgata la nuova Convenzione.

CERMENATI — BOTTA.

Telegramma della Regia legazione in Berna n. 697 del 1° maggio 1920.

Suo telespresso 3155 del 2 aprile. Consiglio federale d'accordo col Governo cantonale Ticino accetta accordo provvisorio pesca acque promiscue proponendo seguenti due aggiunte. Permettere pesca col bartovello-sacco per bottatrice nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio alla profondità di almeno cinquanta metri. Permettere pesca con tirlindana per salmerino con un massimo di sei cucchiai o pesci e da vietare durante divieto del salmerino. Accordo dovrebbe restare in vigore provvisoriamente fino al momento revisione Convenzione tredici giugno 1906 e del regolamento esecutivo due maggio 1903. Prego risposta telegrafica urgente.

ORSINI.

Il numero 1221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1229, relativo al quadro del naviglio aereo;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al dirigibile Zeppelin *L. 61*, ceduto dalla Germania all'Italia, è assegnato il nome *Italia*.

Con tale denominazione il suddetto dirigibile Zeppelin è inscritto nel quadro del naviglio aereo della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1204. Regio decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Ricovero per cronici «Felice Rinaldo Baguzzi», con sede nel comune di San Martino dall'Argine (Mantova), è eretto in ente morale sotto un'Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grottaglie* (*Lecce*).

SIRE!

Tra la popolazione del comune di Grottaglie si era da qualche tempo determinato un vivo malcontento contro gli amministratori del Comune.

Recentemente l'applicazione della tassa di fuocatico ha dato motivo a comizi e dimostrazioni clamorose, per cui il sindaco, la Giunta ed i consiglieri in massa hanno presentato le dimissioni dalle rispettive cariche.

Perdurando tuttora lo stato di viva agitazione tra i comunisti, ed essendo pericoloso per l'ordine pubblico l'ulteriore permanenza in carica dell'attuale Amministrazione, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 6 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grottaglie, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Cantore Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione prov-

visoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pazzano (Reggio Calabria).

SIRE!

In seguito a denuncia pervenutagli, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto un'inchiesta sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Pazzano.

Il commissario inquirente ha rilevato che i servizi pubblici e gli uffici di segreteria sono nel più completo disordine e abbandono; gli impiegati, non sottoposti ad alcun controllo da parte degli amministratori, prestano l'opera loro senza assiduità, e ciò non ostante ricevono compensi straordinari non dovuti; essi inoltre hanno indebito maneggio del pubblico denaro.

Importanti deliberazioni della Giunta e del Consiglio non sono messe a verbale, e spesso le spese vengono erogate senza preventiva regolare deliberazione. La finanza comunale è gravemente dissestata anche per mancata riscossione di entrate; la contabilità è in disordine, e non vi sono i conti dei tesorieri; i ruoli delle tasse comunali spesso non sono neppure compilati.

Il patrimonio comunale è male amministrato e gli interessi dell'Ente non sono stati convenientemente tutelati nella concessione delle miniere comunali ed in quella del taglio delle eriche del bosco comunale.

Tali addebiti furono regolarmente contestati al Consiglio comunale che, con deliberazione 14 maggio 1920, ha dato le sue controdeduzioni, ma queste non distruggono le gravi risultanze dell'inchiesta, e spesso anzi le confermano.

Gli abusi e le manchevolezze degli amministratori, note alla popolazione, hanno d'altronde determinato verso la rappresentanza elettiva un senso di sfiducia e di indignazione, e poichè i mezzi concessi agli ordinari poteri di vigilanza e tutela non appaiono sufficienti a ricondurre la gestione della civica azienda nell'orbita della legalità ed a rinnovare le gravi irregolarità rilevate nell'inchiesta, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 27 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge 19 agosto 1919, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Spinelli Girolamo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 9 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	154 71	Berlino	—
Londra	80 70	Vienna	—
Svizzera	—	Praga	—
Spagna	—	New York	22 57

Oro 319 96

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	68.45	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.40	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3429 — Data della ricevuta: 24 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: La Rocca Maria fu Antonio, dom. a Napoli (pos. n. 712123) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 14 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35 dal 23 al 29 agosto 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila degli A. (a)	Avezzano	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	2	—	4
»	Chiari	—	6	—	28
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Chieti	Chieti	1	—	1	—
»	Vasto	1	—	25	—
Cuneo	Alba	—	2	—	2
Firenze (a)	San Miniato	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	2	—	2	—
Girgenti (a)	Girgenti	—	2	—	3
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	4
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	2
»	Terni	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	4
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		9	30	33	59
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Mondovì	—	1	—	1
Modena	Pavullo nel Frig.	—	1	—	1
Sassari	Tempio Pausania	1	—	1	—
Teramo (a)	Penne	—	1	—	1
		1	5	1	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	—	6	—
»	Asti	1	—	1	—
»	Novi Ligure	—	1	—	1
Segue: Afta epizootica.					
Aquila degli A. (a)	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	15	—
Arezzo	Arezzo	1	—	2	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	2	—
Belluno	Belluno	1	—	3	1
»	Pieve di Cadore	2	—	3	3
Benevento	Cerreto Sannita	1	1	5	1
Bergamo (a)	Bergamo	10	1	33	6
»	Clusone	1	—	4	—
»	Treviglio	3	1	5	1
Bologna	Bologna	5	—	7	1
»	Imola	4	—	11	4
Brescia	Breno	8	—	26	—
»	Brescia	13	—	37	—
»	Chiari	2	—	5	—
»	Salò	5	—	11	—
»	Verolanuova	3	—	7	—
Cagliari (a)	Cagliari	5	—	7	3
»	Iglesias	2	—	4	2
»	Lanusei	1	—	4	3
»	Oristano	3	—	6	2
Caltanissetta (a)	Piazza Armerina	2	—	3	—
Campobasso	Isernia	2	—	2	—
Como	Como	5	—	8	—
»	Lecco	3	—	3	—
»	Varese	—	1	—	1
Cremona	Crema	—	1	—	2
»	Cremona	—	3	—	10
Cuneo	Alba	2	1	9	5
»	Cuneo	3	—	8	2
»	Saluzzo	—	3	—	6
Ferrara	Ferrara	3	1	7	2
Firenze (a)	Firenze	4	—	32	—
»	Pistoia	2	—	3	1
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Genova	Genova	5	—	18	1
»	Savona	1	—	2	—
Girgenti (a)	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	4	2	7	5
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Milano	Lodi	2	1	2	1
»	Milano	2	—	2	—
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	2	—	3	—
»	Pavullo nel Frignano	1	1	3	2
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	2	—	4	—
»	Domodossola	1	—	4	—
»	Novara	—	1	—	2
»	Varallo	1	—	5	—
»	Vercelli	1	—	2	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	2	1
»	Parma	6	—	16	6
Pavia	Pavia	3	1	3	2
Perugia	Terni	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	2	1	19	1
»	Piacenza	3	—	11	3
Pisa	Volterra	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	11	—	20	—
Ravenna	Faenza	1	1	1	2
»	Lugo	4	—	6	2
»	Ravenna	8	—	9	6
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	3	—	21	2
»	Sala Consilina	1	—	16	4
Sondrio	Sondrio	3	—	3	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Pinerolo	1	1	4	1
»	Susa	3	—	33	—
»	Torino	5	—	12	—
Treviso	Treviso	4	—	4	—
Udine (*a*)	Tolmezzo	4	—	18	—
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona (*a*)	Verona	3	—	3	—
Vicenza	Vicenza	2	1	4	1
		104	30	590	105

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	3	—	4

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	1	7	3
Aquila degli A. (*a*)	Cittaducale	—	1	—	9
Arezzo	Arezzo	8	2	25	22
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	6	2
»	Fermo	5	1	14	12
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	2	—
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	3	5	5
»	Imola	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
»	Larino	—	1	—	6
Chieti	Chieti	—	4	—	15
»	Lanciano	1	3	9	9
Cosenza	Cosenza	2	—	3	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	2	—
Ferrara	Cento	2	—	4	1
»	Ferrara	1	1	11	7
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	—	2	—	3
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Forlì	1	1	1	2
Livorno	Livorno	1	—	3	—
Lucca	Lucca	2	—	5	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Pavullo nel Frignano	—	1	—	2
Napoli	Napoli	1	—	3	—
»	Pozzuoli	1	—	3	—
Novara	Biella	—	1	—	3
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
»	Parma	2	—	4	—
Perugia	Foligno	1	—	1	1
»	Orvieto	—	1	—	2
»	Perugia	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	3
»	Volterra	2	—	7	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	3	1	10	3
Roma (*a*)	Frosinone	4	—	4	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	—	1	—	1
Teramo	Penne	1	1	2	5
»	Teramo	4	2	39	25
Torino	Pinerolo	—	1	—	2
Treviso	Treviso	1	—	1	—
Udine	Udine	1	—	1	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	2	1	9	1
		71	34	203	149

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie.	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	1	1	2	1
Napoli	Casoria	2	—	2	—
»	Napoli	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	8	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	1	1	1
		9	3	17	3
Rabbia.					
Bari delle P. (*b*)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	1	1	1
Campobasso (*a*)	Isernia	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*b*)	Sciacca	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	6	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
		3	5	8	7
Rogna.					
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	5	—	17	—
»	Avezzano	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	1	6	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Roma (*a*)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		17	1	38	1
Colera dei polli.					
Bologna	Bologna	1	—	4	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	1
Mantova	Mantova	—	1	—	4
Perugia	Foligno	—	2	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Teramo (*a*)	Penne	1	1	3	4
»	Teramo	1	—	4	—
		5	5	13	16

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Foggia (*a*)	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	2	—	6	—
		4	—	8	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		3	1	3	1
Morbo coitale maligno.					
Bergamo (*a*)	Treviglio	10	—	22	2
Bologna	Bologna	1	—	3	—
Girgenti (*a*)	Sciacca	1	—	2	—
Milano	Lodi	2	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	3	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		16	—	33	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	39	92
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	44	234	695
Malattie infettive dei suini	33	105	352
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	6	12	20
Rabbia	6	8	15
Rogna	8	18	39
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	4	4
Vaiuolo ovino	1	4	8
Morbo coitale maligno	6	16	35
Tubercolosi bovina	—	—	—
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	7	10	29

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 9 al 15 luglio 1920

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	8	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	12	—
»	Longatico	1	—	2	—
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	20	—
Venezia Trident.	Ampezzo	3	—	50	—
»	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	1	—	3	—
»	Bressanone	1	—	2	—
»	Cavalese	2	—	3	—
»	Cles	3	—	8	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Primiero	3	—	7	4
»	Riva	5	—	7	2
»	Rovereto	3	—	27	1
»	Slandro	—	2	—	4
»	Tione	23	3	146	17
»	Trento	3	1	24	2
		57	6	324	30

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	4	—
»	Knin	3	—	10	—
»	Zara	4	—	112	—
Venezia Giulia	Monfalcone	3	—	8	—
»	Postumia	3	—	7	—
Venezia Tridedt.	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	17	—	71	—
»	Bressanone	1	—	3	—
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	2	—	4	—
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	17	—	52	—
»	Trento	3	—	4	—
		59	—	291	—

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	13	—
»	Knin	3	—	3	—
»	Sebenico	2	—	101	—
»	Zara	4	—	83	—
		11	—	206	—

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Zara	2	—	52	—
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	2	—
»	Pola	2	—	9	—
»	Postuniza	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	3	2	5	17
»	Borgo	2	1	32	1
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Cles	3	—	5	—
»	Merano	3	3	3	3
»	Mezzolombardo	2	1	8	4
»	Rovereto	1	2	2	2
»	Slandro	2	1	3	5
»	Tione	2	—	3	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	2	—	2	—
		29	10	130	32

Carbonchio ematico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Zara	2	—	2	—
Venezia Giulia	Pisino	1	—	4	—
»	Pola	1	—	1	—
		4	—	7	—

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

Rabbia.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Afta epizootica	16	63	354
Rogna	13	59	291
Malattie infettive dei suini	16	39	162
Vaiuolo ovino	4	11	206
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	3	4	7
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	—	—	—

Direttore: DARIO PERUSY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.